



DELEGA ALLA VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19,

ALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 3 COMMI 1 E 2 DEL D.L. 127 DEL 21.09.2021 ed INFORMAZIONI AL DELEGATO

1

Il sottoscritto _____ Datore di Lavoro dell'Azienda _____
nato/a _____ il _____ incaricato in base all'art. 3 comma 4 del D.L. n.127 del
21.09.2021 alla verifica delle Certificazioni Verdi COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro

DELEGA

il sig. _____ nato/a _____ il _____ nelle forme
e nelle modalità previste dalle Modalità Operative aziendali conformi alla normativa vigente, alla luce del ruolo
svolto nell'ambito dell'organizzazione aziendale:

- alla verifica delle Certificazioni Verdi dei lavoratori aziendali e dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni;
- all'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui all'art. 3 commi 1 e 2 del D.L. n.127 del 21.09.2021;

La S.V. è altresì **informata** sull'esercizio dell'attività di verifica e accertamento delle violazioni ovvero:

non dovrà effettuare: fotografie

non dovrà effettuare: copie cartacee o digitali di documenti di identità o Certificazioni Verdi (*Green Pass*)

non dovrà conservare alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni Verdi.

non potrà cedere l'incarico se non autorizzato dal Datore di Lavoro.

dovrà avvertire il datore di lavoro qualora riscontri situazioni impreviste.

•



- Lo svolgimento dell'attività di controllo sarà effettuato unicamente tramite l' App "VerificaC19" installata, anche in modalità offline, su dispositivo mobile fornito dal Datore di Lavoro.
- Saranno sottoposti a verifica tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa nei luoghi di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Sono sottoposti a controllo anche tirocinanti, stagisti, lavoratori in somministrazione, stagionali, personale con contratto atipico, a tempo determinato, volontari, distaccati e qualunque soggetto che rientri nell'organizzazione aziendale.
- Le attività di verifica e controllo in fase di accesso ai luoghi di lavoro saranno svolte con le medesime modalità anche nei confronti di tutti i soggetti che svolgono, a qualunque titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o volontariato nei luoghi di lavoro anche sulla base di contratti esterni. Saranno pertanto sottoposti a verifica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavoratori di ditte appaltatrici, fornitori, formatori esterni e chiunque acceda ai luoghi di lavoro per esigenze lavorative.
- I controlli saranno effettuati quotidianamente per tutti i lavoratori al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e successivamente anche a campione dopo l'ingresso. Pertanto, al fine di consentire le operazioni di verifica, l'Interessato dovrà mostrare esclusivamente il QR Code, in formato digitale oppure cartaceo, abbinato alla propria Certificazione Verde, al Datore di Lavoro o al Verificatore delegato, esclusivamente presso l'ingresso indicato. La verifica deve avvenire all'ingresso dedicato e non è consentito fruire di accessi alternativi.
- Qualora per sopravvenute esigenze organizzative del lavoro si dovesse procedere - in alternativa al controllo giornaliero su tutti i lavoratori in fase di accesso - ad attività di controllo a campione il Verificatore delegato dovrà sottoporre a controllo giornalmente almeno il 30% del personale in servizio di sua competenza procedendo per aree e comparti omogenei, con un criterio di rotazione e senza preavviso con le medesime modalità, strumenti e attenzioni. Di tale modifica delle modalità di verifica verrà data comunicazione agli interessati ed al verificatore delegato.
- I controlli saranno effettuati quotidianamente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e successivamente anche a campione anche sul Verificatore delegato ovvero sul Datore di Lavoro. Nello Specifico, al fine di consentire le operazioni di verifica, il Verificatore delegato dovrà mostrare esclusivamente il QR Code, in formato digitale oppure cartaceo, abbinato alla propria Certificazione Verde, al Datore di Lavoro e viceversa il Datore di Lavoro dovrà mostrare esclusivamente il QR Code, in formato digitale oppure cartaceo, abbinato alla propria Certificazione Verde, al Verificatore delegato.
- In presenza di specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro (per esempio: per i luoghi di lavoro esterni come cantieri, lavori in appalto, terzi committenti,



ecc.) , secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del D.L. 139 del 08.10.2021, si sono invitati formalmente i lavoratori a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'art. 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative e comunque almeno 3 giorni prima dell'inizio delle attività.

- Al fine di evitare assembramenti e di rallentare le operazioni di verifica, si è consigliato di preparare la Certificazione Verde prima dell'ingresso nei luoghi di lavoro, di disporsi ordinatamente in fila, di mantenere la distanza interpersonale minima di un metro e indossare la mascherina nelle fasi di attesa della Verifica, nonchè di rispettare la segnaletica presente in Azienda e i Protocolli Anticontagio. A tal fine saranno inviate informative ed affissi avvisi sia per i lavoratori aziendali che per i soggetti esterni sull'opportunità di preparare il QR CODE prima di arrivare all'ingresso aziendale per evitare file ed assembramenti.
- L'App "VerificaC19" potrà mostrare a seguito della scansione del QR Code le seguenti informazioni:



Certificato Validato: videata con spunta verde, Nome e Cognome dell'interessato e data di nascita
Per accertare l'identità dell'interessato si potrà richiedere un documento di identità in corso di validità e accertare così la corrispondenza dei dati.
Nel caso in cui la Certificazione Verde presenti dati anagrafici coerenti con quelli indicati sul Documento di Identità, all'interessato sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.
Nel caso in cui la Certificazione Verde presenti dati anagrafici differenti da quelli indicati sul Documento di Identità, all'interessato non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.



Certificato non valido (scaduto ovvero non verificabile): videata con spunta rossa

Nel caso in cui l'applicazione dia esito negativo, non si consentirà l'accesso all'interessato.

L'accesso ai Luoghi di Lavoro non è consentito altresì a coloro i quali dichiarino di non possedere il Certificato Verde oppure non siano in grado di esibirlo per il controllo ovvero si rifiutino di esibirlo.

In questi casi il Verificatore delegato comunicherà al Datore di Lavoro l'eventuale esito negativo della verifica della Certificazione Verde per gli adempimenti dovuti. In caso di verifica successiva all'ingresso nei luoghi di lavoro con esito negativo il verificatore dovrà senza indugio far allontanare il soggetto e darne immediata comunicazione al datore di Lavoro.

Soggetti esterni: in caso di soggetti esterni con esito negativo della verifica della certificazione verde o che non siano in grado di esibirlo ovvero si rifiutino di esibirlo il verificatore delegato dovrà impedire l'accesso nei luoghi di lavoro senza deroghe e darne immediata comunicazione al Datore di lavoro. Occorre procedere senza indugio a comunicare l'accaduto all'azienda appaltatrice/fornitore per gli adempimenti.

- NON è consentito far accedere i lavoratori aziendali e soggetti esterni sulla base di AUTOCERTIFICAZIONI.
- Sono **esentati** dall'obbligo di possesso ed esibizione di Certificazione verde Covid-19, i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della salute 4 agosto 2021 come modificata dalla circolare Ministero Salute n. 43366 del 25 settembre 2021 che ha esteso la validità delle certificazioni fino al 30.11.2021.

“Le certificazioni devono essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Le certificazioni devono contenere: i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105; la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _____”; Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.”

Le certificazioni di esenzione prive dei requisiti previsti dalla circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021 come modificata dalla circolare Ministero Salute n. 43366 del 25 settembre 2021 non possono essere ritenute valide e pertanto l'interessato deve essere ritenuto sprovvisto della Certificazione Verde Covid-19.



Qualora la Certificazione di Esenzione risulti conforme ai requisiti della Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021 come modificata dalla circolare Ministero Salute n. 43366 del 25 settembre 2021, l'Interessato potrà accedere ai Luoghi di Lavoro. L'Interessato provvede, altresì, a trasmettere la documentazione sanitaria relativa all'esenzione dalla campagna vaccinale, al Medico Competente, per le dovute valutazioni anche formali secondo la circolare del Min. Salute.

I soggetti in possesso della Certificazione di Esenzione vaccinale saranno informati dell'obbligo di utilizzo della mascherina, del mantenimento del distanziamento interpersonale, dell'igiene costante delle mani e di ogni misura di prevenzione anticontagio.

Non è consentita alcuna registrazione e conservazione del dato rilevato dal verificatore.

- se il soggetto sottoposto a controllo dichiara di non possedere la Certificazione Verde, non sia in grado di esibirla, si rifiuti di esibirla ovvero dalla verifica risulta che il QR Code presentato non può essere validato dall'App "VerificaC19", al soggetto è inibito l'accesso ai luoghi di lavoro senza possibilità di deroga. Si provvede tempestivamente ad informare il Datore di Lavoro.
- è possibile controllare tramite documento, l'identità del soggetto titolare della Certificazione Verde in caso di manifesta incongruenza (come specificato nelle modalità operative) in conformità alla circolare Ministero dell'Interno.
- in caso di ravvisata violazione, l'Interessato è invitato ad allontanarsi dai luoghi di lavoro senza possibilità di deroga e contestualmente si informa il Datore di Lavoro che provvede per gli adempimenti conseguenti anche disciplinari come previsto dal CCNL applicato.
- Nel caso in cui i controlli siano effettuati successivamente all'ingresso, a campione, e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della Certificazione Verde, l'interessato dovrà essere immediatamente allontanato dalla sede di servizio, avviata la procedura di contestazione disciplinare e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della Certificazione Verde. L'accesso del lavoratore in assenza di certificazione valida potrà comportare l'avvio di procedure disciplinari secondo il CCNL applicato.

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

- In caso di accesso forzato da parte del lavoratore ovvero, in caso di violazione successiva accertata dopo l'ingresso del lavoratore, qualora il lavoratore rifiuti di allontanarsi il verificatore delegato è legittimato a contattare immediatamente le Forze dell'Ordine per far rispettare le disposizioni normative.

La S.V. incaricata della verifica delle Certificazioni Verdi e dell'accertamento delle violazioni ai sensi dell'art.9-septies, co. 5, del d.l. n. 52 / 2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 87 / 2021, riceverà



apposite istruzioni inerenti il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016 / 679 e del d.lgs. n. 196 / 2003, così come modificato dal d.lgs. n. 101 / 2018, mediante formale atto di autorizzazione.

6

La durata della presente delega è fino al 31.12.2021 salvo revoca anticipata da comunicarsi al delegato per iscritto.

Alla presente delega deve essere data adeguata pubblicità mediante affissioni nei luoghi di lavoro, comunicazioni interne e deve essere accettata dal delegato con firma.

Luogo e Data

Firma Delegante

Firma Delegato